



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF009

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	AUMENTO A 10.000 € IL LIMITE DI ESENZIONE PER I SPORTIVI
RIFERIMENTI	ART. 1 C. 367 L. 205/2017; ART. 69 C. 2 TUIR
CIRCOLARE DEL	18/01/2018

AUMENTO A 10.000 € IL LIMITE DI ESENZIONE IRPEF PER I SPORTIVI DILETTANTI

Sintesi: il co. 367, art. 1, legge di bilancio 2018 ha aumentato:

- **da € 7.500 a € 10.000**
- la soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società/associazioni sportive dilettantistiche, **non concorrono alla formazione del reddito**.

Le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente:

- si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori)
- per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità.

Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell'esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei "redditi diversi".



Nota: anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono "redditi diversi".

N.B: Per poter considerare "redditi diversi" queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere **dilettantistico** (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a **dilettanti** (requisito soggettivo).

Esempio

Non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un'atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico.

IMPOSTE SUI REDDITI

Fino al 31/12/2017:

- non concorrevano alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef del percettore;
- non subivano alcuna trattenuta Irpef.

i compensi erogati per queste prestazioni **entro il limite di € 7.500**.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

LEGGE DI BILANCIO 2018: a decorrere dai **compensi incassati dal 1/01/2018**, il comma 367, dell'art. 1, legge di bilancio 2018 modifica il co.2 dell'art. 69 del TUIR elevando **da € 7.500 a € 10.000 il tetto in questione**.



Nota: l'importo annuo esente da tassazione ha come periodo d'imposta di riferimento quello del percipiente, che è **l'anno solare**, e non quello dell'ente erogatore (per molte associazioni sportive i due periodi non coincidono).

Per importi **superiori al tetto dei 10.000 €**, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all'aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all'Irpef.

Tale ritenuta si effettua:

- a titolo **d'imposta**: se la somma corrisposta è **compresa tra € 10.000 ed € 30.658,28**. La persona che ha percepito il compenso è stata, quindi, tassata definitivamente e non indicherà, pertanto, nella propria dichiarazione dei redditi (se tenuto a presentarla) il compenso ricevuto;
- a titolo **d'acconto**: **se superiore a 30.658,28**. La persona che ha percepito il compenso ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l'importo ricevuto e la ritenuta subita.



ATTENZIONE: la L. 133/1999 stabilisce che la ritenuta si considera:

- a titolo d'imposta: **per la quota che supera il limite di esenzione fino ad un massimo di € 20.658,28**
- a titolo di acconto: per la quota che eccede l'importo di cui sopra.

Alla luce dell'aumento del limite di esenzione la nuova soglia da considerare per l'applicazione della ritenuta d'acconto/imposta corrisponde ad € 30.658,28 (cioè € 10.000 + € 20.658,28).

AUTOCERTIFICAZIONE: Gli sportivi che in un periodo d'imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l'ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.

ESENZIONE ANCHE PER I RIMBORSI: Sono escluse dall'imponibile e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta Irpef, le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza.

ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILE: Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all'interno dell'associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile.

FINO AL 31.12.2017		
Limite reddito	Obblighi per l'associazione	Obblighi per il contribuente
Fino a 7.500 euro	Nessuna Ritenuta	Esenzione Irpef
Da 7.501 a 28.158,28 euro	Ritenuta 23% titolo d'imposta	Non indicazione nella dichiarazione dei redditi
Oltre 28.158,28 euro	Ritenuta 23% d'acconto	Indicazione nella dichiarazione dei redditi

DAL 1.1.2018		
Limite reddito	Obblighi per l'associazione	Obblighi per il contribuente
Fino a 10.000 euro	Nessuna Ritenuta	Esenzione Irpef
Da 10.000 a 30.658,28 euro	Ritenuta 23% titolo d'imposta	Non indicazione nella dichiarazione dei redditi
Oltre 30.658,28 euro	Ritenuta 23% d'acconto	Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Esempio

Sportivo professionista nel 2018 percepisce da un'associazione sportiva (con sede in un Comune che non ha deliberato l'addizionale comunale e con addizionale Regionale di 1,23%) un totale di € 40.000.

Subirà la seguente tassazione:

Scaglioni	Importi	IRPEF 23%	Add. Reg. 1,23%	Titolo
10.000,00	10.000,00	Esente	Esente	esente
38.158,18	28.158,18	6.476,38	346,35	definitivo
oltre 38.158,18	1.841,82	423,62	22,65	acconto
Totali	40.000,00	6.900,00	369,00	